

ODG n. 266

PG: 71732/2013

Data Seduta: 20/05/2013

Data inizio vigore: 20/05/2013

Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera:

Odg. n. 346 Pg.n. 131299/2013 data seduta 10/06/2013 Data inizio vigore 10/06/2013

Testo totalmente consolidato

In data 22/07/2014 la Giunta ha approvato la deliberazione Pg.n 208263/2014 Progr. 170/2014 in merito ad una rettifica, per mero errore materiale, dell'allegato tabellare.

Testo totalmente consolidato

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. La Classificazione acustica del territorio comunale è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/1997 e dai Decreti attuativi della Legge quadro 447/95.
2. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge quadro 447/95, dell'art. 11 della Legge Regionale 15/2001, e sulla base degli indirizzi della Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
3. Inoltre, ai sensi del comma 1-e dell'art. 6 della citata L. 447/95 il Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico.
4. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.
5. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 saranno oggetto di uno specifico atto di Giunta da approvarsi contestualmente all'approvazione del presente regolamento.
6. Laddove viene concessa autorizzazione in deroga non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Art. 2 – Definizioni

1. Attività rumorose temporanee. Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. Manifestazioni. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al Titolo II, i concerti, gli spettacoli, le feste campestri, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualunque altro titolo, luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanee, come sopra definite.
3. Sito. Piazza, cortile, tratto di strada, porzione di verde pubblico o, in generale, spazio aperto nel quale vengono organizzate manifestazioni che impattano sugli stessi ricettori sensibili (individuati nella documentazione di cui al comma 6 art. 4). A titolo di esempio, una piazza è, di norma, da considerare un unico sito a prescindere dalla collocazione delle sorgenti sonore utilizzate nella manifestazione. Un tratto stradale è da considerare un unico sito quando i ricettori disturbati da manifestazioni diverse sono i medesimi.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.

1. Le manifestazioni che si svolgono nelle aree elencate nella allegata tabella 1, idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone, devono rispettare i limiti indicati nella stessa; tale tabella fornisce per ogni area i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Le manifestazioni che si svolgono nell'ambito del cartellone estivo promosso dall'Amministrazione comunale, nei luoghi individuati dalla tabella 3, devono rispettare i criteri e limiti indicati nella stessa.
3. Nelle aree, non individuate nella tabella 1 e nella tabella 3, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla tabella 2.
4. L'elenco dei luoghi contenuti nella tabella 3 può essere modificato o integrato con delibera di Giunta, in coerenza con gli indirizzi di programmazione

culturale dell'Amministrazione comunale a seguito di una valutazione di compatibilità acustica e di contesto, tenendo conto degli approfondimenti tecnici di cui all'art. 20.

5. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle include anche le prove tecniche degli impianti audio.
6. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97 secondo quanto stabilito dalla Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Bologna.
7. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovranno rispettare il limite di 108 dB(A) L_{Asmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni

1. La domanda di autorizzazione per le manifestazioni deve essere corredata da documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95 ovvero da atto di notorietà nei casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Il Comune trasmette la documentazione acquisita ad Arpa per quanto di competenza.
2. Nel caso di manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero organizzate dal medesimo soggetto con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico), in assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati), non è necessario ripresentare la documentazione di cui al comma precedente. Fanno eccezione i seguenti casi nei quali la documentazione dovrà essere comunque presentata:
 - ★ sono passati più di 4 anni dall'ultima valutazione di impatto acustico presentata
 - ★ nel sito sono presenti nuovi ricettori sensibili.
3. I Quartieri possono individuare, anche sulla base di una indagine storica delle autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti, attraverso atto approvato dal Consiglio di Quartiere, l'elenco dei luoghi dove si svolgeranno manifestazioni le quali potranno essere autorizzate con procedure semplificate secondo quanto sarà disposto nell'atto di cui all'articolo 1 comma 5, comunque nel rispetto della tabella 2. I Quartieri individuano inoltre i siti idonei alle feste campestri per i quali le manifestazioni in deroga possono essere autorizzate

Allegato alla deliberazione P.G. n. 71732/2013

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

fino ad un massimo di tre giorni consecutivi (fermi restando tutti gli altri i contenuti della dalla tabella 2).

4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dovranno tenere conto delle possibili criticità derivanti da manifestazioni che si svolgono in siti contigui.
5. L'autorizzazione dovrà prevedere, per le iniziative più prolungate o nei siti più delicati, un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine verificare il rispetto dei limiti dichiarati. Tali monitoraggi non sono sostitutivi dei controlli di cui all'art. 17.
6. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere redatta secondo le indicazioni della vigente classificazione acustica e dovrà:
 - * valutare in modo esplicito gli impatti sui ricettori sensibili presenti nel sito dimostrando che l'impianto utilizzato sia appropriato a contenere tali impatti e che vengano rispettati i valori limite riportati nelle tabelle allegate;
 - * indicare le scelte tecniche adottate per controllare le emissioni dell'impianto, anche tramite l'uso di appositi limitatori di potenza sonora;
 - * considerare nella scelta e nella installazione degli impianti e nella gestione degli effetti eventuali soluzioni pregresse già adottate per il medesimo sito;
 - * prevedere e quantificare i tempi necessari per consentire il deflusso dei partecipanti al termine della manifestazione.

TITOLO III - CANTIERI

Art. 5 - Generalità

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge quadro 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non

sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 6 - Orari e limiti massimi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 20.00.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) di attività rumorose in cantieri edili, è svolta secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) maggiore o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
4. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) maggiore o uguale 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
5. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) in cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00.
6. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 7 - Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo successivo.
2. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, o in aree ad esse limitrofe, e specificatamente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 8 - Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario sopra individuato, possono richiedere specifica deroga.
3. Le deroghe a limiti e orari per cantieri pubblici o di interesse pubblico di:
 - a) opere realizzate dal Comune,
 - b) infrastrutture stradali o per il trasporto pubblico realizzate da altri soggetti,
 - c) infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, infrastrutture digitali, ecc.),
 - d) manutenzione e cura del verde pubblico,sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento o, qualora non presente, dall'Alto Sorvegliante o dal Settore direttamente competente qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.
4. La documentazione di impatto acustico redatta per le opere infrastrutturali nei casi previsti dalla vigente classificazione acustica, dovrà valutare anche l'impatto dell'attività di cantiere e contenere un piano di monitoraggio dello

stesso.

TITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 9 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività

1. Il presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e successive modifiche, nonché della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1879/2009, il titolo abilitante all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione delle pertinenze, in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, consente anche lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo.
3. I piccoli intrattenimenti devono avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo e le porte ed i serramenti devono rimanere chiusi durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento. Le strutture del locale dovranno essere adeguate a contenere la trasmissione del rumore e delle vibrazioni prodotti dagli intrattenimenti.
4. L'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo, qualora svolta nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
5. Le attività di piccolo intrattenimento musicale senza ballo, svolte in modo ricorrente e/o periodico, in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, di cui al precedente comma 2, sono soggette a presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. La SCIA deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95 e art. 4 del D.P.R. 227/2011 inerente la

Allegato alla deliberazione P.G. n. 71732/2013

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale; copia della predetta relazione dovrà essere tenuta all'interno del locale a disposizione di eventuali organi di controllo;

- b) un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti di idoneità statica dei locali per l'uso cui sono destinati, nonché il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori e dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati.
6. Le altre attività elencate nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 quali palestre, sale da gioco, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, che utilizzino impianti di diffusione sonora, con continuità e periodicità, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nella modalità previste dal precedente comma 5.
7. Alle attività rientranti nelle tipologie elencate nei precedenti commi 5 e 6, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene data la possibilità di uniformarsi alla nuova disciplina in materia di diffusione sonora, con presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 10 – Intrattenimenti musicali nei dehors

1. Nei dehors, così come definiti e disciplinati dal "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione", e nelle aree private di pertinenza dei pubblici esercizi, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e/o diffusione sonora entro i limiti di cui al DPCM 14/11/97 e della Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Bologna, non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 22,00, con esclusione della fascia oraria prevista dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana. Nelle aree collocate fuori dai viali di circonvallazione è possibile estendere l'intrattenimento musicale e/o la diffusione sonora fino alle ore 24,00 in contesti dove residenze e ricettori sensibili siano sufficientemente distanti dalle sorgenti sonore.
2. Nei dehors collocati nella città compresa entro i viali di circonvallazione (centro storico) è consentita solo la diffusione sonora entro i limiti indicati dalla Zonizzazione Acustica per le Aree particolarmente protette: 50dB (A) come livello assoluto di immissione e 5dB (A) come limite differenziale, ed entro gli orari specificati nel comma 1.

3. Qualora si intenda effettuare intrattenimenti musicali o diffusione sonora nei dehors, dovrà essere prodotta la documentazione inerente la previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale di cui al comma 5 lettera a) dell'art. 9. Tale documentazione sarà valutata sentito il parere del Quartiere interessato.
4. Il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo determina il divieto di prosecuzione della attività di intrattenimento musicale e/o diffusione sonora. La mancata ottemperanza al divieto di cessazione dell'attività determina la decadenza o revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera d e comma 3, del vigente 'Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione.

TITOLO V – ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 11 - Attività agricole

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

TITOLO VI – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico di cui all'art. 7) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire

in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Art. 14 - Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore o uguale a 3 minuti;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Art. 15 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
 - c) Periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno

Art. 16 – Altre attività

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio,

- traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato
- ★ dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 dei giorni feriali, da lunedì a venerdì,
 - ★ dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi.
2. Gli antifurti sono disciplinati dall'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana.
 3. L'attività degli artisti di strada è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana. In particolare è vietato l'uso di amplificatori.

TITOLO VII – CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
 - b. LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history.
2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale.
4. La Polizia Municipale svolge attività di controllo dei cantieri ai sensi dell'art. 12 comma 1.d del Regolamento di Polizia Urbana.

5. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere, in ogni momento e senza preavviso, agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale o da difficoltà organizzative o da impedimenti di altro genere.

Art. 18 – Sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 EURO ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95 e, in caso di ripetuta infrazione dei limiti orari e acustici stabiliti dal Regolamento, con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 19 – Disposizioni finali o transitorie

1. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il protocollo Comune / Arpa "in merito al rilascio di autorizzazioni amministrative per attività che possono provocare inquinamento acustico" PG n. 144190/2005
2. Sono abrogati gli articoli 5, 7, 8 e 9 del "Nuovo regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi" PG: 59535/92
3. E' abrogato l'art.357 del "Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente"
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
5. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia

Art. 20 – Monitoraggio del Regolamento

1. Per il monitoraggio del Regolamento si costituirà un database georeferenziato dei siti oggetto di autorizzazione e di eventuali criticità riscontrate nei controlli e monitoraggi effettuati. Le informazioni contenute nel database saranno riferimento anche per lo sviluppo della programmazione estiva.
2. Il Comune predispone annualmente un report sulle attività di controllo e

Allegato alla deliberazione P.G. n. 71732/2013

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

monitoraggio.

3. Ai fini dell'integrazione della tabella 3 sarà operata, sul medesimo supporto di database georeferenziato, l'individuazione di ulteriori aree compatibili alla programmazione di manifestazioni in relazione alla presenza di ricettori, secondo criteri principalmente riconducibili alla vicinanza degli stessi ed alla popolazione esposta.

TABELLA 1: Criteri e limiti per manifestazioni con grande affluenza di pubblico

Questa tabella riguarda aree idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone. Le localizzazioni saranno recepite dalla classificazione acustica con successiva variante.

Luogo	Tipologia manifestazione	Durata max	n. max giorni all'anno (non più di 2 consecutivi)	Limite orario	Limiti acustici espressi in dB(A)		
					Laeq in facciata	LASlow in facciata	LASmax per il pubblico
Arena Parco Nord	Concerti	4h	12	24.00	90	95	108
		8h	2	24 00	90	95	108
Stadio	Concerti	4h	7	23.30	90	95	108
Paladozza	Concerti e manifestazioni con diffusione sonora	4h	25	23.30	85	90	108

NB: I valori di cui alla tabella 1 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi sonori svolti all'interno delle stesse che, per loro natura, non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

TABELLA 2: Criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso (1)	Durata max	n. max giorni per sito all'anno (non più di 3 consecutivi) (3)	Limite orario	Limiti acustici espressi in dB(A)		
					Laeq in facciata	LASlow in facciata	LASmax per il pubblico
Concerti e manifestazioni all'aperto (2)	> 1000	4h	5	23.30	95	100	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	fra 200 e 1000	4h	10	23.30	85	90	108
Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora e attività musicali all'aperto	< 200	4h	20	23.30	70	75	108
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	< 100	4h	10	23 00	70	75	108

NOTE

(1) L'afflusso atteso deve essere valutato e dichiarato nella domanda di autorizzazione dal soggetto che organizza la manifestazione.

(2) Questa tipologia di manifestazione è esclusa nelle seguenti piazze del Centro storico

- ★ Piazza Galvani
- ★ Piazza Santo Stefano
- ★ Piazza San Francesco
- ★ Piazza Verdi
- ★ Piazza XX Settembre 1870
- ★ Piazze Minghetti e del Francia

(3) Per ogni sito nell'arco di un anno il numero massimo di deroghe autorizzabili è pari a 20.

TABELLA 3 - Criteri e limiti per i luoghi oggetto delle manifestazioni del cartellone estivo del Comune

Luogo	Tipologia manifestazione	Durata massima	n. max giorni (non più di 3 consecutivi)	Limite orario	Limiti acustici espressi in dB(A)		
					Laeq in facciata	LASlow in facciata	LASmax per il pubblico
Vicolo Bolognetti (1)	Concerti all'aperto	4h	30	23.30	75	80	108
	Manifestazione all'aperto con diffusione sonora	3h	20	1.00	60	65	108
Giardini via F. Re (1)	Concerti all'aperto	4h	30	23.30	75	80	108
	Manifestazione all'aperto con diffusione sonora	3h	20	1.00	60	65	108
Parco Cavaticcio	Concerti all'aperto	4h	20	23.30	75	80	108
	Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora	4h	10	24.00	65	70	108
Via Mascarella	Concerti all'aperto	4h	18	23.00	75	80	108
	Concerti all'aperto	4h	2	23.00	85	90	108

NOTA

- (1) La deroga per la diffusione sonora può essere prevista, nella medesima giornata, in coda ai concerti, quindi con inizio alle 23.30 e per una durata di un'ora e mezza. Il numero massimo delle giornate autorizzabili è pari a 40.